



Codice etico-deontologico della Società Italiana di Pranoterapia

Indice

Premessa

TITOLO I. INTRODUZIONE

Articolo 1: Finalità e contenuti del Codice Etico

Articolo 2: Destinatari e diffusione del Codice

Articolo 3: Efficacia del Codice

Articolo 4 Attuazione e aggiornamenti del Codice

TITOLO II - PRINCIPI ETICI GENERALI

Articolo 5 Democrazia

Articolo 6 Solidarietà

Articolo 7 Trasparenza

Articolo 8 Mutualità

Articolo 9 Lealtà

Articolo 10 Valorizzazione professionale

TITOLO III. DEFINIZIONI ED AMBITI

Articolo 11 Definizione del pranoterapeuta

Articolo 12 Appartenenza professionale

TITOLO IV. RELAZIONI PROFESSIONALI

Articolo 13 Orientamento

Articolo 14 Contratto terapeutico

Articolo 15 Gratuità

Articolo 16 Tempistica

Articolo 17 Intervento dell'associazione

Articolo 18 Segreto professionale

Articolo 19 Gestione dei dati sensibili

TITOLO V. CONTRIBUTI E CONFLITTO D'INTERESSI

Articolo 20 Contributi ad Organizzazioni, Partiti politici, Fondazioni ed altre Associazioni

Articolo 21 Conflitto di interessi

TITOLO VI. MODALITA' DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO

Articolo 22 Violazioni normative

Articolo 23 Comportamenti scorretti

Articolo 24 Sanzioni

PREMESSA

Il Codice Etico costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01, individuando i comportamenti attesi e quelli da evitare nello svolgimento delle mansioni lavorative. Esso costituisce un mezzo attraverso il quale la Società Italiana di Pranoterapia Psicosomatica (SIPRA) si impegna nella realizzazione del proprio mandato statutario.

TITOLO I - INTRODUZIONE

Articolo 1

(Finalità e contenuti del Codice Etico)

Il presente Codice Etico (di seguito Codice) individua i principi generali e le regole di comportamento a cui attenersi nello svolgimento delle mansioni professionali.

Il Codice disciplina le condotte rilevanti sotto il profilo etico con lo scopo di rendere trasparente l'attività dell'Associazione e dei suoi affiliati.

Articolo 2

(Destinatari e diffusione del Codice)

Le disposizioni del Codice sono vincolanti per i comportamenti di tutte le figure sociali, dei suoi soci e di chiunque vi instauri, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente in Italia o all'estero rapporti di collaborazione o di partnership.

I destinatari delle norme del Codice sono tenuti ad osservare le prescrizioni in esso contenute e ad adempiere i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi espressi.

A tal fine, il Codice è messo a disposizione di qualunque interlocutore della SIPRA.

Copia dello stesso è a disposizione di tutti i suoi soci.

Articolo 3 (Efficacia del Codice)

L'inosservanza dei comportamenti attesi è proporzionalmente sanzionata, ricorrendone gli estremi, sotto il profilo civile, penale e disciplinare.

Articolo 4

(Attuazione e aggiornamenti del Codice)

Il Codice è adottato dalla SIPRA mediante delibera assembleare generale. Potrà essere modificato e integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti, delle indicazioni e delle proposte che potranno essere recepite dall'assemblea medesima.

TITOLO II - PRINCIPI ETICI GENERALI

Costituiscono principi etici generali dell'Associazione i principi di democrazia, solidarietà, mutualità trasparenza, lealtà, valorizzazione professionale.

I principi etici generali informano l'operato di tutti i destinatari delle disposizioni del Codice.

Articolo 5 (*Democrazia*)

Il principio di democrazia si fonda sulla regolare della vita rappresentativa e sulla corretta formazione e dinamica delle cariche interne.

Esso si realizza primariamente nella funzione deliberante dell'assemblea generale e nella pariteticità del diritto di voto

Articolo 6 (*Solidarietà*)

Il principio di solidarietà si fonda nella coesione sociale, nell'azione dei singoli che a tutti i livelli deve così coniugarsi con l'interesse generale dell'associazione ed armonizzarsi con il bene comune

Articolo 7 (*Trasparenza*)

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, chiarezza e completezza dell'informazione.

L'osservanza di tale principio implica l'impegno a fornire le dovute informazioni, sia all'esterno che all'interno dell'Associazione, in modo chiaro e completo, adottando una comunicazione verbale o scritta, di facile e immediata comprensione, previa verifica dei requisiti dell'informazione stessa.

Articolo 8 (*Mutualità*)

Il principio della mutualità si fonda sulla capacità di fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni di lavoro più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato.

Per lo stesso principio i soci svolgono la loro attività in favore reciproco e prestano la loro opera per lo svolgimento dell'attività associativa in forma libera e gratuita

Articolo 9 (*Lealtà*)

Il principio di lealtà implica il rispetto da parte di tutti dei diritti di ciascun soggetto al di là della mera osservanza della Legge. Tale rispetto è da intendersi anche sotto il profilo della privacy .

Ciò impone anche il rifiuto di qualsiasi situazione che crei discriminazione o possibili conflitti di interesse tra l'Associazione e coloro che prestano la propria attività nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 10 (*Valorizzazione professionale*)

La SIPRA promuove la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute. I comportamenti tra soci sono costantemente e reciprocamente mirati ad agevolare la migliore qualità professionale possibile.

A tal fine ogni associato si impegna a:

- a mantenere un aggiornamento permanente con cadenza annuale nella propria area di competenza.
- a far riferimento costante a sistemi di supervisione della qualità professionale a garanzia delle persone con le quali si relazionerà.

TITOLO III - DEFINIZIONI ED AMBITI

Articolo 11 (Definizione del pranoterapeuta)

Il pranoterapeuta è la persona che con le proprie competenze e caratteristiche energetiche è in grado di sostenere e potenziare i processi rigenerativi ed omeostatici del cliente .

Di conseguenza, egli appartiene di fatto all'ambito del sistema sanitario.

Articolo 12 (Appartenenza professionale)

Il pranoterapeuta afferma l'appartenenza alla propria categoria professionale in qualunque ambito di competenza operi, e rispetta la competenza specifica di tutte le altre categorie professionali difendendo parimenti la propria dignità ed autonomia professionale.

TITOLO IV - DELLE RELAZIONI PROFESSIONALI

Il pranoterapeuta rispetta rigorosamente le opinioni ed i valori del cliente anche se personalmente non li condivide. In ogni caso il pranoterapeuta è tenuto alla salvaguardia del ben-essere della persona; eviterà dunque la riduzione o la banalizzazione della difficoltà portata dal cliente.

Articolo 13 (Orientamento)

Il pranoterapeuta ha il compito di sostenere un disagio della persona ed ha l'obbligo di indirizzarla quando necessario o perché non di sua competenza, verso una visita specialistica o una terapia più specifica. E' eticamente scorretto per un pranoterapeuta rifiutare di prestare il proprio intervento in casi di grave necessità, in ogni luogo ciò si possa verificare.

Articolo 14 (Contratto terapeutico)

Il rapporto professionale ha carattere contrattuale; pranoterapeuta e cliente hanno reciproci diritti e doveri. Il pranoterapeuta ha la discrezionalità di prendere in carico il cliente.

Il contratto economico deve sempre essere pattuito in modo chiaro e preventivo.

Costituisce illecito deontologico:

- Il rifiuto o l'interruzione del rapporto che non siano accompagnati dalle necessarie cautele per evitare disagi al cliente.
- Ogni tipo di illecito rilevabile legalmente relativo alla parcella.

Articolo 15 (Gratuità)

Riconoscendo l'elevato ruolo sanitario al pranoterapeuta gli è fatta raccomandazione, qualora se ne presentasse la necessità, di prestare il proprio intervento gratuito o con parcella simbolica, nei confronti di persone in difficoltà finanziarie, nella misura minima di 1 a 10 dei suoi clienti. A propria discrezione il pranoterapeuta può aumentare la suddetta proporzione secondo coscienza.

Articolo 16 (Tempistica)

Il pranoterapeuta informa il cliente per dei tempi presumibili riguardo il conseguimento degli obiettivi fissati. Il pranoterapeuta è tenuto a non prolungare il proprio intervento che si sia dimostrato inefficace e suggerire, ove possibile, altro tipo di intervento professionale.

Articolo 17 (Intervento dell'associazione)

Il pranoterapeuta che instaura un rapporto di dipendenza, convenzione o collaborazione a vario titolo con operatori ed istituzioni, enti, associazioni e società di qualsiasi tipo, manterrà il rispetto del diritto di libertà ed indipendenza professionale che gli competono secondo il proprio ambito di competenza. Può chiedere l'intervento dell'Associazione qualora gli vengano richiesti comportamenti in contrasto con le norme del presente codice.

Articolo 18 (Segreto professionale)

Il pranoterapeuta in ogni campo operante è tenuto al segreto professionale.

La morte del cliente non esime dal segreto professionale.

Il pranoterapeuta deve garantire che il segreto professionale sia esteso a tutte le persone che per loro condizione, stato o ufficio sono in contatto con il pranoterapeuta e possono in qualsiasi modo avere accesso al segreto professionale.

Il pranoterapeuta deve predisporre in modo tale che in caso di impedimento o a seguito della propria morte il materiale coperto da segreto professionale sia affidato ad un collega, ovvero ad un congiunto. La rivelazione del segreto professionale è consentita solo con il consenso scritto o comunque reso ufficiale dal cliente, preventivamente informato sulla opportunità o meno della rivelazione stessa, purché non violi la riservatezza di altre persone.

Articolo 19 (Gestione dei dati sensibili)

Il pranoterapeuta ha cura di ogni eventuale materiale relativo al cliente (cartelle cliniche, registrazioni dati, nastri audio, video, ecc.) salvaguardandolo da ogni indiscrezione. Nel caso di pubblicazioni scientifiche, didattica o ricerca, farà in modo che non sia possibile l'identificazione dei soggetti, fatto salvo il consapevole consenso documentabile degli stessi. In ogni caso, i soggetti debbono essere messi al corrente delle finalità d'uso del materiale.

TITOLO V - CONTRIBUTI E CONFLITTO D'INTERESSI

Articolo 20 (Contributi ad Organizzazioni, Partiti politici, Fondazioni ed altre Associazioni)

L'eventuale finanziamento da parte della SIPRA ad organizzazioni (no profit, sindacali, ecc.), fondazioni, comitati, partiti e candidati politici o ad altre associazioni, deve avvenire nel rispetto della legge e delle norme vigenti.

La corresponsione di detti finanziamenti deve essere comunque espressamente autorizzata da parte delle funzioni preposte

La SIPRA può aderire alle richieste di contributi, nel limite delle proposte provenienti da enti o associazioni, destinati ad iniziative di valore culturale, benefico, sociale e umanitario.

In ogni caso la spesa per le suddette attività non può superare i limiti previsti dalla legge.

Articolo 21 (Conflitto di interessi)

Tutti sono tenuti ad evitare situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interesse e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità nell'ambito dell'esercizio delle attività associative.

Possono determinare conflitto di interesse le seguenti situazioni:

- nell'occupare una carica sociale (presidente, consiglieri...) ed avere interessi privati di qualsiasi natura contrastanti con il bene dell'associazione e dei suoi affiliati..
- L'utilizzo improprio di beni dell'Associazione, di qualsiasi natura.

Nel caso in cui si manifesti anche solo all'apparenza un caso di conflitto di interessi il socio è tenuto a darne comunicazione al Consiglio dei Probi Viri che ne valuta l'effettiva esistenza.

TITOLO VI - MODALITA' DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO

Tutti i soggetti interessati, sono tenuti a segnalare per iscritto o per posta elettronica, le eventuali

inosservanze del Codice.

Non sono recepite segnalazioni in forma anonima.

Il Collegio dei Probi Viri incarica uno dei suoi membri a raccogliere le segnalazioni .

L'associazione comunica a tutti i soci il nome della persona incaricata e l'indirizzo stabilito.

Le segnalazioni che risultino palesemente infondate sono soggette a sanzioni.

Il Collegio dei Probi Viri si impegna a tutelare gli autori delle segnalazioni stesse contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro, e a mantenere riservata l'identità, salvo specifici obblighi di legge.

Articolo 22 (Violazioni normative)

Costituisce illecito deontologico:

- Ogni violazione dolosa al codice penale.
- Ogni tipo di abuso della propria posizione professionale.
- Qualunque comportamento che comprometta l'immagine della categoria professionale.

Articolo 23 (Comportamenti scorretti)

5) Nello svolgimento e promozione della propria professionalità il pranoterapeuta userà sempre comportamenti eticamente corretti.

Costituisce illecito deontologico:

- Fare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale.
- Millantare in relazione alle proprie capacità professionali.
- Fare uso di titoli riservati ad altre categorie professionali.
- Fare dichiarazioni mendaci nei confronti di ogni altro tipo di professionista.
- Ogni tipo di artificio riconducibile al concetto di "concorrenza sleale" o di "pubblicità ingannevole".

Articolo 24 (Sanzioni)

Ogni controversia e trasgressione in merito alle normative deontologiche e statutarie è demandata al Collegio dei Probi Viri quale organo dirimente.

Esso, in presenza di accertata violazione di una o più norme del presente Codice nonché delle norme presenti nello Statuto Associativo e Regolamento Interno, può sanzionare secondo le seguenti modalità:

1. Richiamo scritto protocollato;
2. Convocazione presso il consiglio dei probi viri con richiamo verbale messo agli atti protocollari;
3. Sospensione temporanea dalla carica associativa;

4. Espulsione permanente dall'associazione con comunicazione ad eventuale istituzione pubblica competente.

www.sipra.org